

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 123 del 21/07/2016

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA "COINGAS SPA" DISTRIBUZIONE DI RISERVE DISPONIBILI MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI "AZIONI PROPRIE", GIA' DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALLA SOCIETA'. DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22 APRILE 2016- AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE

L'anno duemilasedici il giorno 21 - ventuno - del mese luglio alle ore 17:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
SALVI TANIA	Vice SINDACO	*
RICCI ALBANO	ASSESSORE	*
BERNARDINI ANDREA	ASSESSORE	*
MINIATI MIRIANO	ASSESSORE	*
GUSTINELLI ENRICO	ASSESSORE	*

Presiede **Il Sindaco, Francesca Basanieri**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il Segretario, Dott. Dottori Roberto**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO

- che il Comune di Cortona è socio della società COINGAS SpA, C.F. 00162100515, iscritta al numero AR-62327 del REA presso la C.C.I.A.A. di Arezzo, in quanto titolare di n. 31.955 azioni ordinarie su un totale di n. 550.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 27 cadauna, completamente liberate, per una corrispondente quota di capitale sociale pari al 5.81%;
- che la compagine societaria è costituita da ulteriori 26 soci pubblici, rappresentati da altrettanti Comuni della Provincia di Arezzo, cui è singolarmente ascrivibile il possesso di quote di azionarie minoritarie;
- che la società COINGAS SpA, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, chiuso al 31.12.2015, risulta titolare di numero 53.732 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 27 cadauna, pari ad una corrispondente quota di capitale sociale del 9,77%, detenute in portafoglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del codice civile;
- che a società COINGAS SpA, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, chiuso al 31.12.2015, risulta avere appostato nel "netto patrimoniale", nella voce "altre riserve" disponibili, un "riserva straordinaria" per Euro 15.410.803,00 e tra le riserve indisponibili, una "riserva per azioni proprie in portafoglio", pari ad Euro 2.770.275,00;
- che le predette "azioni proprie" furono cedute a COINGAS SpA da parte dei Comuni di Arezzo e Sansepolcro, in esecuzione di uno specifico "*patto parasociale istituzionale*", sottoscritto ed approvato con deliberazione assembleare del 5 marzo 2002, in esecuzione degli impegni assunti in sede di trasformazione *ex lege* del preesistente Consorzio COINGAS in società per azioni, a mente dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 15 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., giusto rogito Notaio "Giovan Battista Cirianni" rep. 134.780 dell'11 dicembre 2001;
- che il relativo contratto di cessione delle azioni fu formalizzato a rogito Notaio "Giovan Battista Cirianni" rep. n. 136.417 del 16 dicembre 2002, con corrispettivo rateizzato in 5 annualità, ciascuna scadente al 30 giugno, a partire dall'anno 2002 e sino all'anno 2006, per un complessivo importo di Euro 2.478.993,116, per il Comune di Arezzo e di Euro 150.006,00, per il Comune di Sansepolcro.

VISTO

- l'art. 2433, comma 3, del codice civile, in forza del quale «...se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente...»;
- richiamato l'art. 23 del vigente Statuto della società COINGAS SpA, in forza del quale «...l'utile netto del bilancio è ripartito come segue: a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; b) il residuo a remunerazione del capitale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive in favore della Società...»;
- l'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, che così recita: «...Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste,

nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione...».

PRESO ATTO

- del verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti di COINGAS SpA del 22 aprile 2016, ove al punto 5) all'o.d.g. è stato disposto, con l'unanimità dei presenti e votanti, *«...di accogliere la proposta dell'amministratore unico e pertanto di distribuire ai soci la riserva straordinaria per un importo pari ad € 2.770.725,00 da effettuarsi mediante assegnazione a titolo gratuito delle 53.732 azioni proprie in portafoglio ai soci, in ragione di 1 azione assegnata per ogni 9,2363 azioni possedute, con arrotondamento aritmetico all'unità, così come riportato dal prospetto di assegnazione che viene approvato dall'assemblea quale parte integrante e sostanziale della presente delibera ed allegato al presente verbale alla lettera "A"»;*
- che il bilancio della società COINGAS SpA chiuso al 31.12.2015, così come approvato dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2016, presenta un utile netto d'esercizio per l'annualità 2015 e non contabilizza perdite pregresse da ripianare o comunque portate a nuovo e rilevate in annualità pregresse;
- del contenuto recato dalla tabella allegata alla lettera A) della citata deliberazione assembleare di COINGAS SpA del 22 aprile 2016 (punto 5 all'o.d.g.), dal quale emerge che, sulla scorta del rapporto di attribuzione delle *“azioni proprie”* pari ad 1 azione gratuita per ogni 9,2363 azioni possedute, il Comune di CORTONA avrà l'esito di cui alla tabella sotto riprodotta, in termini di titoli e di corrispondente quota proprietaria *ex ante* ed *ex post* :

Azioni attualmente possedute	Azioni assegnate a titolo gratuito	Totale azioni detenute post assegnazione	Quota di capitale ex ante	Quota di capitale ex post	Valore nominale nuove azioni assegnate	Valore effettivo nuove azioni assegnate
31.955	3.460	35.415	5,81 %	6,44%	93.420	178.417

- che, a seguito dell'intervenuta maturazione dei termini per l'inoppugnabilità della deliberazione assemblea di COINGAS SpA del 22 aprile 2016, giusto art. 2377 c.c., il diritto al pagamento della quota parte di riserva straordinaria oggetto di distribuzione ai soci, può ritenersi certo e liquido, a mente dell'art. 2350 c.c. e dell'art. 4 della L. 1745/1962 e s.m.i..

RICHIAMATI

- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 26/E del 7 marzo 2011, in materia di «Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917», in cui l'Agenzia chiarisce che *«...l'appostazione in bilancio delle azioni proprie determina naturaliter una restituzione dei conferimenti ai soci e una conseguente riduzione del patrimonio; riduzione che, tuttavia, il codice civile consente di non “formalizzare” a condizione che venga iscritta tra le poste del patrimonio netto una riserva indisponibile di pari valore...»* e che *«...qualora le azioni venissero assegnate ai soci, si produrrebbero a livello patrimoniale effetti analoghi a quelli evidenziati nell'ipotesi di annullamento delle azioni proprie. (...) Tanto premesso, l'assegnazione delle azioni proprie è assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. Al riguardo, l'articolo 47, comma 6, del TUIR, dispone che, in caso di aumento del capitale, le azioni gratuite di nuova emissione non costituiscono utili per i soci; tuttavia, se e nella misura in cui per l'aumento del capitale siano state impiegate riserve di utili, la successiva riduzione del capitale costituisce utile per i soci...»;*

- il combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL, in forza dei quali le PP.AA, prima di stipulare qualsiasi contratto ad oggetto pubblicistico, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, con particolare riferimento al fine che con il contratto si intende perseguire, all'oggetto del contratto, alla sua forma ed alle clausole ritenute essenziali, oltre che alle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ed alle ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1277 del codice civile, secondo il quale «...i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale...»;
- l'art. 1197, comma 1, del codice civile, che disciplina al fattispecie della “datio in solutum”, in forza del quale «...il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta...»;
- la Deliberazione n. 3/2010/PAR della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che «...la possibilità per il Comune di accettare, in luogo della prestazione in denaro, il trasferimento della proprietà di un bene [...], trattandosi di un soggetto pubblico, non può disporre liberamente dei suoi diritti come qualsiasi creditore, ma può esercitare le proprie funzioni nell'ambito della discrezionalità amministrativa ad esso riconosciuta dalla legge, sempre nell'interesse pubblico...», chiarendo come risulti esclusa la possibilità, per un Comune, di accettare una prestazione di valore inferiore a quella originaria o comunque derivante da un rapporto pubblicistico di natura tributaria, salvo espressa previsione normativa.
- l'art. 42, comma 2, lettera l) del TUEL, che attribuisce la competenza esclusiva all'Organo consiliare in materia di «...acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari...»;
- l'art. 48, comma 2 del TUEL, in forza del quale «...La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento...»;
- gli articoli 2022-2023 del codice civile, nonché le disposizioni speciali recate dagli articoli 2 e 4 del R.D. 239/1942 e s.m.i., in ordine al regime che disciplina la circolazione dei titoli azionari nominativi “non quotati”, per atto “inter vivos”, con particolare riferimento agli adempimenti ed alle procedure di trasferimento dei valori mobiliari ivi contemplate, con particolare riferimento alla scelta dell'atto pubblico quale strumento giuridico idoneo a perfezionare il trasferimento delle “azioni proprie” da COINGAS SpA al socio Comune di CORTONA, con particolare riferimento al regime circolatorio dei titoli;
- la propria predente deliberazione n. 29 dell'8.5.2015, avente ad oggetto “Art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Adozione ed autorizzazione atti consequenziali” e la relativa deliberazione di attuazione della Giunta comunale e valutata la non incompatibilità dell'operazione in disamina rispetto alle opzioni di razionalizzazione, previste per la società COINGAS spa nel citato “piano operativo di razionalizzazione”, giusto art. 1, comma 569-bis, della l. 147/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- . che l'attribuzione delle “azioni proprie” già detenute in portafoglio da COINGAS SpA a mente dell'art. 2357 c.c., agli attuali soci pubblici, sulla scorta del duplice presupposto dell'assegnazione proporzionale pro-quota delle stesse e dell'unanime accettazione da parte di tutti i soci, non determinerà alcuna alterazione, né nei rapporti di governance all'interno della compagine societaria né in quelli afferenti al potere di controllo della società, a mente dell'art. 2359 e dell'art. 2497-sexies del c.c.;
- . che l'operazione in questione non determinerà, in capo al socio Comune di CORTONA, un reale incremento del “rischio imprenditoriale” da esso già assunto rispetto all'attività economica gestita

dall'azienda COINGAS SpA, sempre sulla scorta del duplice presupposto dell'assegnazione proporzionale pro-quota delle azioni “de quibus” e dell'unanime accettazione da parte di tutti i soci, attesa l'invarianza del capitale complessivamente arrischiato dalla società, in ragione proporzionale alla quota posseduta nel capitale sociale dal singolo socio;

. che l'operazione “de quo”, qualora realizzata alle condizioni di cui sopra, non determina né ingresso di nuovi e diversi soci - pubblici o privati - nella compagine azionaria, né la modifica del profilo soggettivo della società a partecipazione totalitaria pubblica COINGAS SpA, con la conseguenza di far rientrare nell'alveo della competenza dell'organo giuntale, giusto art. 48, comma 2, TUEL, l'adozione della preliminare autorizzazione a contrattare rispetto al negozio di cessione gratuita delle azioni posto in essere, in quanto attuazione di una preesistente volontà consiliare, già espressa con l'atto di trasformazione legale dell'ex Consorzio COINGAS in società azionaria, a mente dell'articolo 115, comma 7-bis del TUEL e dell'art. 15 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., sopra richiamati;

. che, pertanto, laddove alcuno dei presupposti di cui al superiore punto 1) non dovesse in fatto verificarsi - poiché la cessione a titolo gratuito non risultasse accettata da uno o più soci e vi fosse un conseguente disposto di accrescimento della relativa quota disponibile di “azioni proprie” non accettate in favore dei soci accettanti - ciò comporterebbe il venir meno delle condizioni di cui ai superiori punti 2) e 3), con conseguente attivazione della competenza consiliare in materia autorizzatoria, giusto art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL (Consiglio di Stato, n. 832/2005 e n. 8376/2009).

RITENUTO

inoltre, di dover subordinare il pagamento dato in forma di assegnazione ai soci di “azioni proprie” di COINGAS SpA, all'obbligo di assunzione, a proprio totale carico, da parte della società cedente, di tutte le spese negoziali inerenti il trasferimento dei titoli (es.: spese notarili e di registrazione), nonché di ogni e qualsivoglia altro onere fiscale, tassa o bollo, ancorché di spettanza della parte cessionaria, connesso al trasferimento delle azioni oggetto di cessione gratuita, giusto art. 62, comma 1 del R.D. 827/1924 e s.m.i..

ESAMINATO

- l'art. 4, comma 13, secondo periodo, del D.L. 95/2012 e s.m.i., il quale reca, in via di interpretazione autentica, la seguente norma: «...le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali...»;

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...»;

- la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 30.167/2011, con la quale si riconosce che «...tutti gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario - dal contratto di costituzione della società, alla successiva attività della compagine societaria partecipata con cui l'ente esercita dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo le facoltà proprie del socio (azionista), fino al suo scioglimento - restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito; con conseguente loro attribuzione alla giurisdizione ordinaria...»;

- l'art. 97, comma 1, della Costituzione, che detta il canone fondamentale del “buon andamento”, il quale impone che le pubbliche amministrazioni, «...in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicur[i]no l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico...» e la conseguente disposizione attuativa, di cui all'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., la quale prevede che «...l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...».

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 134- 4 comma del D.l.vo 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni meglio emarginate in narrativa, l'accettazione della distribuzione di “riserva straordinaria” disponibile, come risultante a bilancio 2015 della società COINGAS SpA, in favore dei soci, in conformità del dispositivo della deliberazione Assembleare del 22 aprile 2016 (punto 5 all'o.d.g.), da corrispondere mediante cessione, a titolo gratuito, in favore del Comune di CORTONA, di numero 31.955 azioni ordinarie, del valor nominale di Euro 27 cadauna, completamente liberate, già detenute quali “azioni proprie” nel portafoglio di COINGAS SpA, in conformità delle disposizioni civilistiche e speciali richiamate in narrativa, dando atto che, a seguito dell'operazione, il Comune di CORTONA avrà l'esito di cui alla tabella sotto riprodotta, in termini di titoli e di corrispondente quota proprietaria ex ante ed ex post :

Azioni attualmente possedute	Azioni assegnate a titolo gratuito	Totale azioni detenute post assegnazione	Quota di capitale ex ante	Quota di capitale ex post	Valore nominale nuove azioni assegnate	Valore effettivo nuove azioni assegnate
31.955	3.460	35.415	5,81 %	6,44%	93.420	178.417

2. Di stabilire, per le motivazioni meglio emarginate in narrativa, che l'attribuzione delle “azioni proprie”, già detenute in portafoglio da COINGAS SpA, a mente dell'art. 2357 c.c., in corrispettivo della distribuzione di “riserva straordinaria”, dovrà avvenire sulla scorta del verificarsi del duplice presupposto dell'assegnazione proporzionale pro-quota di dette azioni e dell'unanime accettazione della citata modalità di corresponsione da parte di tutti i soci ovvero, in difetto, del mantenimento in portafoglio, ai sensi dell'art. 2357 c.c., della quota-parte di “azioni proprie” eventualmente non accettate in cessione gratuita.

3. Di stabilire, per le motivazioni meglio emarginate in narrativa, che l'accettazione del pagamento in forma di assegnazione ai soci di “azioni proprie” di COINGAS SpA, sarà subordinata all'obbligo di assunzione, a proprio totale carico, da parte della società cedente, di tutte le spese negoziali inerenti il trasferimento dei titoli (es.: spese notarili e di registrazione), nonché di ogni e qualsivoglia altro onere fiscale, tassa o bollo, ancorché di spettanza della parte cessionaria,

connesso al trasferimento delle azioni oggetto di cessione gratuita, giusto art. 62, comma 1 del R.D. 827/1924 e s.m.i..

4. Di incaricare il Segretario Generale dell'Ente ai fini della sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento delle azioni spettanti al Comune di CORTONA, avanti al Notaio che sarà scelto, giusta la condizione di cui al superiore punto 3), dalla stessa Società COINGAS SPA;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**